

Spett.le

REGIONE EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E
AUTORIZZAZIONI
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA che comprende l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 relativo al "Progetto di un impianto solare agrivoltaico connesso alla rete della potenza nominale pari a 167,06 MWp da realizzarsi nel comune di Conselice (RA), e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Conselice (RA), Argenta (FE) e Portomaggiore (FE)" presentato da OX2 ITALY SPV 2 S.r.l. - Verifica di completezza, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018 – **Richiesta integrazioni a completamento istanza**

Si fa seguito alla richiesta di verifica di completezza trasmessa dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, pervenuta ad ARPAE di Ravenna in data 30.04.2026 acquisita al PG 2026/78603 inerente il Procedimento autorizzatorio unico di VIA che comprende l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 relativo al "Progetto di un impianto solare agrivoltaico connesso alla rete della potenza nominale pari a 167,06 MWp da realizzarsi nel comune di Conselice (RA), e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Conselice (RA), Argenta (FE) e Portomaggiore (FE)" presentato da OX2 ITALY SPV 2 S.r.l.;


A seguito di verifica sulla documentazione scaricabile al link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>, ARPAE di Ravenna chiede:

- invio tramite PEC all'indirizzo: ravenna@pec.arpae.it della richiesta di attivazione del bollettino PagoPA per il pagamento degli oneri istruttori pari allo 0,02% del costo totale dell'opera per la procedura di Autorizzazione Unica;
- l'autocertificazione di assolvimento del bollo di importo 16,00 euro (*diconsi sedici/00 euro*)

per il modulo di istanza di Autorizzazione Unica;

- ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 190/2024 che cita "*Il soggetto proponente presenta ((...)) istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi ((dell'articolo 5, comma 3, lettera b))*" si chiede il deposito dell'istanza compilando il modello predisposto dal GSE, obbligatorio a far data dal 11.04.2026, debitamente compilato in ogni sua parte;
- nel modulo di istanza dovranno essere elencate le Concessioni per attraversamenti e parallelismi della rete secondaria del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale; l'elenco delle strade comunali e provinciali, RFI ed eventuali ulteriori interferenze con sottoservizi;
- ai sensi del § 13.2 del D.M. 10.09.2010, l'istanza deve essere corredata della specifica documentazione richiesta dalle normative di settore rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico;
- considerata la necessità di procedere, in ottemperanza al D.P.R. 327/2001, alla comunicazione di avvio di procedura di evidenza pubblica al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio a tutti i soggetti interessati dall'opera connessa all'impianto in oggetto, di aggiornare i documenti presentando il Piano Particellare e le relative tavole aggiornati ed integrati sulla base delle risultanze catastali scaricabili dal sito web del catasto (SISTER), al fine di consentire lo svolgimento della procedura di pubblicazione e avviso al pubblico sulla base di dati aggiornati e completi. Si ricorda inoltre che il Piano Particellare e le relative tavole devono includere anche l'individuazione delle aree da occupare temporaneamente per lo svolgimento delle attività di cantiere;
- il deposito di sezioni del tracciato del cavidotto per ogni singola particella con indicazione della larghezza, lunghezza e metri quadri della fascia sottoposta a vincolo; le tavole dovranno essere sovrapponibili per almeno un 20% con la precedente e la successiva;
- dato atto che l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 è stato abrogato dal D.L. 175/2025, convertito con modificazioni con la Legge n. 4 del 15.01.2026, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, si chiede il deposito dell'attestazione dell'idoneità dell'area ai sensi dell'articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024 firmata da Tecnico abilitato, come previsto dall'art. 9, comma 3 del medesimo decreto;
- verificato che la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con Deliberazione n. 10/2025 prendeva atto dell'aggiornamento delle Mappe di 10 pericolosità e rischio di alluvioni PGRA del Distretto idrografico del fiume Po, del quale è entrato a far parte il bacino del Fiume Reno e successivamente, con Deliberazione n. 11/2025, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino provvedeva agli adempimenti conseguenti alla presa d'atto sopraccitata e le Mappe di pericolosità di alluvioni venivano integrate al quadro conoscitivo dei PAI vigenti nel Distretto del Po. Attualmente vige pertanto un regime temporaneo di salvaguardia, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs.

152/2006 e s.m.i., per il quale fino all'adozione del Progetto di aggiornamento del PGR per il ciclo di pianificazione 2027 – 2033, o comunque per un periodo non superiore a tre anni, per le aree interessate da alluvioni individuate dall'aggiornamento delle Mappe di pericolosità trovano applicazione le disposizioni di cui ai PAI vigenti, riguardanti il coordinamento fra il PGR e i PAI medesimi, e le conseguenti disposizioni emanate dalle Regioni per l'attuazione del PGR nel settore urbanistico. Ad oggi pertanto, vige l'art. 38 del PAI Po che prevede *“all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.”* Sulla base delle nuove perimetrazioni delle aree allagabili il progetto della Società OX2 ITALY SPV 2 S.r.l. ricade in area P3, come riportato nell'elaborato “Tavole_PGRA_Santerno_2.pdf”, scaricabile al link https://www.adbpo.it/PAI/PAI_PROG_VARIANTE_2026/Tavole_delle_aree_allagabili_PGR_A/, come riportato nel seguente stralcio di tavola



nell'attesa di disposizioni particolari da parte della Regione Emilia Romagna, chiede alla Società, in virtù del principio giuridico "il tempo regge l'atto", un inquadramento del progetto rispetto alle modifiche di pianificazione attualmente in corso e sopra riportate con verifica della compatibilità dell'intervento alla luce della disciplina vigente e sopravvenuta, applicando il criterio della maggiore restrittività. Tale relazione, dovrà attestare: la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto idraulico o idrogeologico e il livello di rischio esistente, con riferimento sia alla sicurezza dell'intervento sia alla stabilità del contesto territoriale; il non aggravio della pericolosità e del rischio idraulico rispetto allo stato ante operam, con riferimento sia al bene oggetto di intervento sia alle aree circostanti; la coerenza del quadro conoscitivo idraulico assunto a base del progetto, mediante verifica dei tiranti idrici di riferimento sia rispetto ai dati del Consorzio di Bonifica (reticolo secondario) sia rispetto alle mappe PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (reticolo principale), con riferimento anche all'estensione delle aree allagabili e, ove disponibili, alle velocità;

- il cronoprogramma di Gantt per la dismissione impianto;
- essendo la zona caratterizzata dalla vicinanza a siti come "Valle Santa" e "Valle Campotto e

- Bassarone" deve essere predisposta la relazione di VINCA;
- relazione tecnica contenente la proposta di compensazioni prevista all'art. 9, c. 10 lettera d) del D.Lgs. 190/2024;
 - ai sensi del § 13.1 lettera v) del D.M. 10.09.2010 si chiede la redazione di un documento relativo all'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;

Si segnala inoltre che:

- la verifica sul portale ENAV in merito alle potenziali interferenze con la navigazione aerea (ENAV/ENAC) per l'impianto agrivoltaico, al fine di poter ritenere valida l'Asseverazione di esclusione a firma del progettista di esclusione dell'iter valutativo per il rilascio del parere previsto dal Codice della navigazione. Si evidenzia inoltre che la verifica dovrebbe essere condotto sulle coordinate di tutti i poligoni dei sottocampi che compongono l'impianto;
- l'asseverazione di non interferenza rif. documento "3342_6955_CNS_D15_Rev0_Dichiarazione_di_non_interferenza_ANSFISA" contiene una dichiarazione mendace in quanto l'opera connessa interferisce con la linea ferroviaria e quindi non è localizzata a una distanza superiore a 30 metri;

Distinti saluti

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Antonella Gagliardi*

**documento firmato digitalmente*

Responsabile del procedimento: Dott. ssa Antonella Gagliardi
Per informazioni: Dott.ssa Antonella Gagliardi; Dott.ssa Fabiola Farina
Tel. 331-4010256 ; 331- 1363517 ; **email:** agagliardi@arpae.it; ffarina@arpae.it